

STATUTO

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Eirene", di seguito detta "Associazione". L'associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice Terzo settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo di "APS - ETS".

L'Associazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 art.82 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria in Via Dalmazia n. 68.

Con delibera del Consiglio direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'associazione in Italia o all'estero.

Art. 3

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:



promuove una nuova cultura basata sulla responsabilità sociale personale, sulla centralità della persona, sulle relazioni di reciprocità;

contribuire ad unire le forze per aggregare o aggregarsi con altre le realtà associative, imprenditoriali e istituzionali che condividono i medesimi valori, al fine di rafforzare la progettualità culturale, educativa, l'arte e il benessere per un mondo migliore;

- avviare percorsi di promozione della cultura, del sociale, dell'educazione, dell'arte, del benessere in ottica partecipativa;
- sostenere e promuovere nuovi rapporti intergenerazionali finalizzati alla creazione di un bene comune (nuove dinamiche sociali);
- avviare, in proprio o in partenariato con Università, Centri Studi, Enti di ricerca, Scuole, nazionali e straniere, corsi e percorsi di formazione sulle tematiche inerenti l'agricoltura sociale ed inclusiva, le arti riabilitative, l'arte in generale, discipline olistiche e di benessere per la gestione dello stress e del burn out per imprenditori, manager, professionisti, amministratori pubblici, cittadini, studenti per tutti coloro che si vogliono avvicinare ad un diverso modo di esprimersi;
- promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, tutela dei diritti, supporto a famiglie e caregiver e promozione delle autonomie, inserimento lavorativo secondo i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibile;
- promuovere la cultura delle relazioni, tra persone, territori, associazioni, aziende, amministrazioni, sia a livello locale che globale, per la realizzazione di reti diffuse internazionali; promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibile;
- sostenere metodologie di formazione non formale e informale, approcci esperienziali e pratiche innovative che favoriscano lo sviluppo delle competenze trasversali, della creatività, della capacità comunicativa, della resilienza e della responsabilità sociale, accompagnando chiunque desideri avvicinarsi a forme nuove e consapevoli di espressione personale, professionale e comunitaria.

Lo spirito e la prassi dell'associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1

del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di attività di agricoltura sociale, attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante l'attuazione di progettualità e attività specifiche coerenti e nel rispetto delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale sopra indicate, quali:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- elaborare e gestire progetti nazionali ed internazionali sociali, di inclusione, culturali e di benessere della persona in particolare dei soggetti con disabilità;
- educazione, istruzione e formazione professionale, formale ed informale, attività culturali di interesse sociale con la finalità educativa per adulti;
- interventi e servizi sociali;
- attività di sensibilizzazione sui temi della disabilità, dell'integrazione sociale e sui temi del volontariato, anche attraverso convegni e incontri di approfondimento aperti al territorio;
- attività ricreative per promuovere la socializzazione di persone disabili e persone emarginate;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche anche per disabili;
- prestazioni socio-sanitarie;
- eventi e iniziative culturali attraverso l'organizzazione e gestione di feste, esibizioni teatrali, cineforum, esibizioni musicali e canore;
- visite guidate e gite presso luoghi di interesse storico, artistico, ambientale e culturale;
- curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, relativamente alla cultura sociale, arte e al benessere della persona per una nuova cultura sociale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- percorsi formativi non professionalizzanti di educazione formale, informale e non formale rivolta a discenti adulti, anche consorziati o in rete fra loro;
- formazione università e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- promuovere, proporre e gestire in proprio o in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza e giovani) per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative.
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario.
- formazione extra-scolastica formale e non formale, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, - agricoltura sociale;
- Promuovere, proporre e gestire in proprio e in partenariato servizi socio-assistenziali, laboratori inclusivi, attività sportive integrate e inclusive, inserimento lavorativo, formazione e sensibilizzazione rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie in linea con i l D.Lgs. 117/2017

L'associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti

Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 4

All'associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore, in caso contrario la compagine associative deve essere integrata entro un anno.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5

Sono associati all'associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva e facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e a essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito

L'associato interessato, se richiesto dallo stesso, Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Collegio dei garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9

L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio direttivo, determinandone il numero e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art 7 del presente Statuto.
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo vorrà a essa sottoporre. L'assemblea ha inoltre il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'orario per la prima e la seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Assemblea e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, scelti tra gli associati.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il vice presidente e assegna gli incarichi di segretario e tesoriere scegliendo anche quest'ultimo tra i propri membri. Se nel caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

Art. 13

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza dal vice presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la Maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni precedenti.

Art. 14

Al Consiglio direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il vice presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di segretario e tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti

specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibera con maggioranze ordinarie;

- f) indire adunanze, convegni, ecc;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6 comma 3; istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile /i, con potere di revoca.

Art. 15

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;

Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere e aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 D.Lgs n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone in tre membri effettivi e due supplenti, e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un presidente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art 18

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri:

1. libro degli associati;
 2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
 3. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
 4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo,
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali organi associativi sono a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con esso conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 1 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se nel caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma

saranno devolute ad altro ente del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs. N. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Il segretario

Paucen Cuvini

Il Presidente

Blanca Cito

Blanca Cito

Blanca Cito

Tere Lucina Martino

Fate Maria

Uscu Mela

Alfredo Donadio